

Concessioni dell'Imperatore Enrico IV alla città di Lucca (1083)

Nel nome della santa e individua Trinità. Enrico, per grazia di Dio quarto re. Intendiamo affidare alla memoria di tutti i cristiani e nostri fedeli, sia presenti sia futuri, come noi ai cittadini di Lucca, per la fedeltà che ci hanno conservata e per il premuroso servizio che ci hanno reso, concediamo per l'autorità della nostra regia potestà, che nessuna autorità e nessun uomo presuma di abbattere la cerchia delle mura di Lucca, sia quella antica sia quella nuova, né di demolire con qualsiasi pretesto o senza una sentenza legale le case che sono o saranno edificate all'interno delle mura o intorno ad esse nel sobborgo. Inoltre concediamo a quei cittadini che non siano tenuti ad edificare il nostro palazzo regio entro la città o nel borgo, e che là non sia lecito requisire alloggi o con la forza o per ordine di autorità, e che nessuno d'ora in poi esiga da loro il fodro¹ e la cura², da Pavia fino a Roma, e il ripatico³ in Pisa o nel suo contado. Disponiamo inoltre che, se degli uomini entreranno nel fiume Serchio o nel Motrone con navi per trafficare con i Lucchesi, nessuno osi molestare o depredare quegli uomini od i Lucchesi o far loro alcun divieto sia nel mare sia in quei fiumi.

Ordiniamo ancora che, se dei mercanti verranno per la strada da Luni a Lucca, nessuno li arresti o li costringa a deviare, ma se ne vengano sicuri a Lucca. Vogliamo eziandio⁴ che per sei miglia intorno alla città non si edificino castelli, e se qualcuno oserà farli, siano distrutti su ordine e con aiuto nostro; che gli uomini di Lucca non siano arrestati senza legittima sentenza; che i Lucchesi abbiano licenza di comprare e vendere nel mercato di Borgo S. Donnino e di Coparmuli, a condizione che i Fiorentini non abbiano la medesima licenza. Annulliamo del tutto le inique consuetudini che vennero loro duramente imposte al tempo del marchese Bonifacio⁵; concediamo loro che le garanzie che ebbero da marchesi e da altri potenti restino ferme ed immutate, e che nessun giudice lombardo eserciti giudizio o placito nella città o nel borgo, se non in presenza nostra o di nostro figlio o del nostro cancelliere.

23 giugno 1083

¹ Diritto di re e signori di essere ospitati a spese pubbliche durante i loro spostamenti o il corrispettivo tributo in denaro

² Tassa sui mercati.

³ Tassa per l'approdo o l'accesso alle vie d'acqua.

⁴ Anche.

⁵ Bonifacio, duca e marchese di Toscana, esercitò il suo dominio anche sull'Emilia, opponendosi alla diffusione dei comuni. Fu padre della contessa Matilde di Canossa e morì nel 1052.